

Regolamento per l'affidamento
degli appalti di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie comunitarie
ai sensi dell'art. 238, comma 7 Dlgs 163/06



VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.p.A.

indice

premessa	2
I. Principi generali e soglie	2
art. 1 ambito di applicazione	2
art. 2 principi generali	2
art. 3 definizioni	3
art. 4 procedure di affidamento	4
art. 5 limiti di importo e modalità di affidamento	4
art. 6 affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	5
art. 7 accordi quadro	5
art. 8 adempimenti nei confronti dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	6
art. 9 soggetti ammessi e requisiti di ordine generale	6
art. 10 subappalti	6
II. Albo dei fornitori	7
art. 11 albo dei fornitori	7
art. 12 modalità d'iscrizione	7
art. 13 decadenza dell'iscrizione	8
III. Affidamenti in economia.	8
art. 14 affidamenti diretti	8
art. 15 cottimo	9
IV. Affidamenti sottosoglia.	10
art. 16 procedure di aggiudicazione	10
art. 17 termini di gara e documentazione	10
art. 18 requisiti di partecipazione	11
art. 19 criteri di aggiudicazione – operazioni di gara	11
art. 20 avviso sui risultati degli affidamenti non preceduti da pubblicazione di un bando	12
V. Disposizioni finali.	12
art. 21 tutela della privacy	12
art. 22 foro competente e accesso agli atti	12
art. 23 disposizioni finali	12

premessa

Venezia Terminal Passeggeri spa è un'impresa pubblica, ai sensi del comma 28 dell'articolo 3 del Dlgs 163/2006, operante nei settori speciali (articolo 213 Dlgs 163/2006).

Venezia Terminal Passeggeri spa gestisce, come da statuto, tutte le operazioni di sbarco e di imbarco relative alle navi da crociera, traghetti, aliscafi, imbarcazioni e natanti da diporto e comunque adibite al trasporto passeggeri nel Porto di Venezia e ogni altra attività connessa, compresa la fornitura di tutti i servizi di ricezione, accoglienza e trasferimento di passeggeri. Essendo impresa pubblica, Venezia Terminal Passeggeri spa applica le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*, per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture connessi alla propria attività istituzionale.

In forza dell'articolo 238, comma 7 del Dlgs 163/2006, l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria avviene sulla base del presente regolamento interno, predisposto in conformità ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza, ovvero dei principi di trasparenza, economicità, efficacia e correttezza, proporzionalità, parità di trattamento e massima partecipazione.

I. Principi generali e soglie

art. 1 ambito di applicazione

Il presente *Regolamento* si applica a tutti i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite dall'articolo 215 del Dlgs 163/2006.

Il calcolo del valore stimato di ciascun contratto deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs 163/2006 e deve tener conto di eventuali proroghe o rinnovi espressamente contemplati.

Per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, troverà applicazione la parte III del Dlgs 163/2006 e le altre disposizioni ivi richiamate.

Per gli affidamenti di appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B del DLgs 163/2006, a prescindere dall'importo, si applica l'articolo 20 del DLgs 163/2006 e le altre disposizioni ivi richiamate.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente *Regolamento* i contratti affidati per fini diversi dall'esercizio delle attività riconducibili all'articolo 213 del Dlgs 163/2006, che vengono pertanto sottratti all'applicazione del Dlgs 163/2006 e attratti nel regime di diritto privato.

art. 2 principi generali

L'attività negoziale di Venezia Terminal Passeggeri spa si esplica attraverso la sottoscrizione di contratti ai quali si perviene per il tramite di procedure aperte, ristrette, negoziate o attraverso negoziazione diretta, conformemente a quanto stabilito dal presente *Regolamento*, nonché dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e dalla normativa in materia portuale.

Venezia Terminal Passeggeri spa conforma il proprio agire a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria e con i limiti stabiliti dal proprio Statuto nonché nel rispetto dei vincoli di spesa definiti dal budget e dagli atti di programmazione aziendale. In virtù di questi principi, per ciascuna procedura, in proporzione alla rilevanza economica dei singoli contratti, sarà garantito il più ampio confronto competitivo; non saranno imposte ai concorrenti condizioni in misura non proporzionale a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello sco-

po; sarà garantita la trasparenza e l'imparzialità sulla base di regole fissate *ab initio* e forme di pubblicità adeguate.

La programmazione è predisposta nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia, sulla base del fabbisogno di lavori, beni e servizi definito da Venezia Terminal Passeggeri spa. Rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi non previsti, in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione.

art. 3 definizioni

Al fine di dare una corretta interpretazione del presente documento, i termini sotto riportati sono utilizzati con i seguenti significati:

Regolamento il presente documento redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 238, comma 7 del Dlgs 163/2006.

Operatore economico imprenditore, fornitore, prestatore di servizi o un raggruppamento temporaneo o consorzio di essi, così come singolarmente definiti dall'art. 3 del DLgs 163/2006.

Proceduta aperta la procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

Procedura ristretta la procedura alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti.

Procedura negoziata (con o senza previa pubblicazione di bando di gara) la procedura in cui si consultano gli operatori economici scelti e con i quali si negozia sulle condizioni dell'appalto.

Spese in economia ogni spesa inerente la fornitura di beni, alla prestazione di servizi o all'esecuzione dei lavori avente valori inferiori a quelli previsti dai punti I.1. e II.1. del successivo art. 5 del presente Regolamento, per la quale non è previsto l'esperimento di gara ad evidenza pubblica, bensì affidamento diretto o cottimo nei limiti e con le modalità di cui al presente *Regolamento*.

Affidamento diretto affidamento di un contratto di lavori, servizi o forniture, mediante consultazione diretta di un operatore economico.

Cottimo affidamento di un contratto di lavori, servizi o forniture, mediante consultazione di un numero ristretto di operatori economici, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 15 del presente *Regolamento*.

Accordo quadro accordo concluso tra Venezia Terminal Passeggeri spa e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. L'Accordo Quadro è disciplinato al successivo art. 7..

Albo dei fornitori albo di operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in relazione alle diverse tipologie di appalti, istituito da Venezia Terminal Passeggeri spa spontanee con le modalità di cui ai successivi artt. 11 - 13, al fine di individuare i soggetti a cui affidare i contratti di forniture, servizi e lavori, nel rispetto delle procedure di cui al presente *Regolamento*.

art. 4 procedure di affidamento

Le procedure di affidamento degli appalti oggetto del presente *Regolamento* sono, a seconda degli importi, l'affidamento diretto, il cottimo ovvero la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, a seconda dei limiti di importo di cui al successivo articolo 5.

La scelta della procedura più idonea rimane, tuttavia, in capo alla stazione appaltante, la quale potrà, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare, bandire, anche per l'affidamento di appalti aventi valori inferiori alle soglie comunitarie, procedure aperte o ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando, con le forme di pubblicità semplificate indicate nel presente *Regolamento*, comunque sempre nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità e parità di trattamento.

Le procedure di affidamento volte alla stipula di un contratto di cui al presente *Regolamento* sono previamente e formalmente autorizzate, secondo quanto previsto dalle procedure interne di Venezia Terminal Passeggeri spa e in conformità al sistema interno dei poteri di spesa.

art. 5 limiti di importo e modalità di affidamento

L'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria può essere distinto nei limiti di importo di seguito indicati:

I. Fasce di valore e modalità di affidamento per lavori

1. **in economia:**

A. fino a 40.000 euro: affidamento diretto.

B. da 40.001 euro a 200.000 euro: cottimo, da espletarsi, secondo le modalità di cui al successivo art. 15 del presente *Regolamento*, mediante la consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei.

2. **sotto soglia comunitaria:**

A. da 200.001 euro ad un milione e cinquecentomila euro: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, da espletarsi, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 16-20 del presente *Regolamento*, mediante la consultazione di almeno cinque operatori economici se sussistono in tal numero soggetti idonei

B. da un milione e cinquecentomila euro alla soglia comunitaria: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, da espletarsi, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 16-20 del presente *Regolamento*, mediante la consultazione di almeno dieci operatori economici se sussistono in tal numero soggetti idonei.

II. fasce di valore e modalità di affidamento per servizi e forniture

1. **in economia:**

A. fino a 40.000 euro: affidamento diretto.

B. da 40.001 euro a 200.000 euro: cottimo, da espletarsi, secondo le modalità di cui al successivo art. 15 del presente *Regolamento*, mediante la consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei.

2. sotto soglia comunitaria:

da 200.001 euro alla soglia comunitaria: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, da espletarsi, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 16-20 del presente *Regolamento*, mediante la consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei.

Gli operatori economici dovranno essere individuati tramite l'*Albo dei fornitori*, prestatori di servizi ed esecutori di lavori ovvero sulla base di indagini di mercato.

Gli affidamenti avverranno nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e, ove possibile, di rotazione. In ogni caso, Venezia Terminal Passeggeri spa sarà tenuta ad invitare alle procedure di selezione l'operatore economico aggiudicatario del precedente contratto, salvo che non sussistano motivate ragioni per escluderne l'invito.

art. 6 affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Per appalti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo fino a 40.000, si procede ad affidamento diretto.

Per gli affidamenti di importo compreso tra 40.001 e 100.000 euro l'affidamento avverrà mediante cottimo di cui al successivo art. 15 del presente *Regolamento*, attraverso la consultazione di almeno cinque operatori economici, con facoltà di Venezia Terminal Passeggeri spa di individuare i professionisti, ove possibile, all'interno dell'*Albo dei fornitori*.

Per gli affidamenti di importo compreso tra 100.001 euro e la soglia comunitaria, l'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, di cui ai successivi artt. 16-20, attraverso la consultazione di almeno dieci operatori economici, con facoltà di Venezia Terminal Passeggeri spa di individuare, ove possibile, i professionisti all'interno dell'*Albo dei fornitori*.

Gli affidamenti avverranno nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e, ove possibile, di rotazione.

art. 7 accordi quadro

Venezia Terminal Passeggeri spa ha facoltà di concludere accordi quadro aventi ad oggetto servizi, forniture e lavori di manutenzione. Sono ammessi accordi quadro ad oggetto misto. Non sono ammessi accordi quadro per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

I soggetti con cui stipulare gli accordi quadro aventi valori inferiori alle soglie comunitarie, sono individuati mediante esperimento di una delle affidamento procedure previste dall'articolo 5, nel rispetto delle soglie di importo definite nel medesimo articolo.

Gli accordi quadro possono essere conclusi con uno o più operatori economici.

Nel caso in cui un accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati sull'accordo quadro sono aggiudicati direttamente all'operatore economico individuato nei limiti ed alle condizioni fissate nell'accordo quadro medesimo.

Nel caso in cui un accordo quadro sia concluso con più di un operatore economico, il numero degli operatori economici deve essere almeno pari a tre, ove esista un siffatto numero di operatori che soddisfino i criteri di selezione.

Gli appalti basati su un accordo quadro con più operatori economici, sono aggiudicati, di norma, senza nuovo confronto competitivo, secondo il criterio della rotazione per la scelta dell'operatore economico di volta in volta affidatario. Tuttavia, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni necessarie

per l'espletamento dell'appalto, Venezia Terminal Passeggeri spa provvederà ad esperire un apposito confronto concorrenziale tra gli operatori economici facenti parte dell'accordo quadro.

Gli accordi quadro possono avere durata massima di quattro anni. È vietato il ricorso agli accordi quadro per ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

art. 8 adempimenti nei confronti dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

Nelle procedure di affidamento disciplinate dal presente *Regolamento* dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (Cig) e il pagamento del contributo attraverso il sistema Simog, in conformità alle disposizioni pro tempore vigenti emesse dall'Avcp.

Per le medesime procedure dovranno essere effettuate, nei casi previsti dalla normativa vigente, le comunicazioni all'Osservatorio concernenti i dati della procedura.

Il presente articolo non trova applicazione in caso di appalti c.d. estranei, non soggetti all'applicazione del Dlgs 163/2006.

art. 9 soggetti ammessi e requisiti di ordine generale

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento ovvero alla stipula dei relativi contratti di appalto tutti i soggetti di cui all'articolo 34 del DLgs 163/2006 e, per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, quelli di cui all'articolo 90 del Dlgs 163/2006.

A prescindere dalla tipologia di procedimento posto in essere per la selezione dell'appaltatore, tutti i soggetti con cui Venezia Terminal Passeggeri spa stipula contratti rientranti nell'ambito di applicazione del presente *Regolamento* devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del Dlgs 163/2006.

Con riferimento a tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, ciascun operatore economico selezionato dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per i lavori pubblici dal DLgs 163/2006 e dal Dpr 207/2010.

Per ciascun contratto di appalto rientrante nell'ambito di applicazione del presente *Regolamento*, Venezia Terminal Passeggeri spa, prima della liquidazione dei compensi, dovrà acquisire il documento unico di regolarità contributiva dell'operatore economico e sospendere i pagamenti nel caso in cui lo stesso risulti negativo. A tal fine, si applicano gli artt. 4 e 6 del Dpr 207/2010.

È ammesso l'avvalimento nei termini e nei modi previsti dall'art. 49 del Dlgs 163/2006.

art. 10 subappalti

In linea generale è ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 118 del Dlgs 163/2006 e 170 del Dpr 207/2010.

Tuttavia a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare, Venezia Terminal Passeggeri spa si riserva la facoltà di prevedere il divieto di subappalto.

II. Albo dei fornitori

art. 11 albo dei fornitori

Nel rispetto dei principi del Trattato CE a tutela della concorrenza e del Dlgs 163/2006, Venezia Terminal Passeggeri spa provvede alla costituzione, tenuta e aggiornamento di un *Albo dei fornitori* aziendali.

L'*Albo* è utilizzato di norma da Venezia Terminal Passeggeri spa per procedere all'individuazione degli operatori economici con cui procedere agli affidamenti diretti ovvero da invitare alle procedure di cui al precedente art. 5 del presente *Regolamento*, nel rispetto, ove possibile, del criterio di rotazione.

L'*Albo dei fornitori* contiene l'elenco generale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati in possesso di requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-organizzativa, professionale ed economico-finanziaria, idonei all'affidamento dei contratti aziendali.

All'istituzione dell'*Albo dei fornitori* sarà data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet della società www.vtp.it, nella sezione appositamente dedicata, nonché su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso, oltre a informare gli operatori economici interessati dell'istituzione dell'*Albo*, deve contenere indicazioni in ordine ai limiti di validità dello stesso, sia di carattere temporale che di importo di affidamento, nonché alle modalità di formazione e di utilizzo da parte di Venezia Terminal Passeggeri spa, eventualmente rimandando al presente *Regolamento*, rinvenibile sul sito internet www.vtp.it.

Venezia Terminal Passeggeri spa definisce un elenco di categorie principali e relative sottocategorie merceologiche basato sulle esigenze aziendali che potrà essere ampliato dinamicamente sulla base delle eventuali nuove necessità.

L'*Albo* è articolato in tre sezioni relative a lavori, servizi e forniture, a loro volta articolate per categorie di lavorazioni e per categorie merceologiche/tipologiche.

L'Albo ha validità triennale.

art. 12 modalità d'iscrizione

Tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del Dlgs 163/2006, hanno facoltà di richiedere l'iscrizione:

- alla sezione dedicata ai lavori, per categorie di lavorazione in relazione alle quali dimostrino di essere in possesso di attestazione Soa in corso di validità oppure, per importi inferiori a 150.000 euro, di idonei requisiti di qualificazione tecnica ed economica;
- alla sezione dedicata ai servizi, comprensiva dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, e alle forniture, per categoria merceologica/tipologica in relazione alle quali dimostrino il possesso di adeguate qualificazioni di tipo tecnico ed economico.

L'iscrizione è aperta e può avvenire in qualsiasi momento.

L'operatore economico dovrà fornire l'elenco delle imprese con le quali è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c., comunicando tempestivamente eventuali aggiornamenti. Di tali informazioni si terrà conto ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione.

Non è consentito che un soggetto presenti, per la stessa categoria di specializzazione, domanda di qualificazione a titolo individuale e come consorziato di un consorzio stabile.

Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre società del gruppo, l'iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprietà degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del DLgs. 163/2006.

Venezia Terminal Passeggeri spa provvede alla qualificazione dei soggetti, previo accertamento del possesso dei requisiti dichiarati da ciascun operatore economico, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data di qualificazione, che verrà indicata nella comunicazione di accoglimento della richiesta di iscrizione.

A ciascun operatore economico verrà comunicato l'accoglimento della propria richiesta di iscrizione e quindi l'avvenuta iscrizione, ovvero il rifiuto motivato.

In tale ultimo caso, il rifiuto e le sue motivazioni dovranno essere comunicate quanto prima e in ogni caso entro 15 giorni dalla data della decisione. Le motivazioni dovranno avere riguardo ai criteri e alle norme oggettive di qualificazione, predisposte ex ante da Venezia Terminal Passeggeri spa.

L'esclusione dal sistema di qualificazione di un operatore economico, infatti, potrà avvenire solo per ragioni fondate sulla carenza dei requisiti di cui all'art. 38 del DLgs 163/2006 e nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 241/1990.

Venezia Terminal Passeggeri spa si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la permanenza del possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in capo agli operatori economici iscritti nell'*Albo*.

In ogni caso, ogni singolo affidamento sarà preceduto dalla verifica della permanenza del possesso dei requisiti, secondo le procedure interne di Venezia Terminal Passeggeri spa.

art. 13 decadenza dell'iscrizione

L'iscrizione all'*Albo dei fornitori* decade nei seguenti casi:

- a. perdita dei requisiti;
- b. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da Venezia Terminal Passeggeri spa.

Della decadenza e conseguente cancellazione dall'*Albo dei fornitori* verrà data formale comunicazione all'interessato.

Nel caso di decadenza dell'iscrizione per grave negligenza e malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da Venezia Terminal Passeggeri spa, non sarà ammessa una nuova richiesta di iscrizione prima di un anno dalla cancellazione.

III. Affidamenti in economia.

art. 14 affidamenti diretti

Gli affidamenti diretti senza gara sono consentiti per contratti aventi valore inferiore alle soglie di cui ai punti I.1.A. e II.1.A. del precedente art. 5 del presente *Regolamento*, nonché, a prescindere dal valore, qualora ricorrano una o più delle fattispecie di cui all'art. 221 del DLgs 163/2006.

In ogni caso, prima della stipula di ciascun contratto di appalto rientrante nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, Venezia Terminal Passeggeri spa dovrà richiedere a ciascun operatore eco-

nomico il rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 445/00, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 10 del presente *Regolamento*.

Venezia Terminal Passeggeri spa si riserva di procedere alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta di offerta e dichiarati in sede di offerta medesima.

Rimane, in ogni caso ferma, la facoltà per Venezia Terminal Passeggeri spa di applicare, anche ai contratti oggetto del presente articolo, procedure aperte, ristrette, negoziate previa o senza pubblicazione di un bando, con le forme di pubblicità semplificate indicate nel presente *Regolamento*, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare.

art. 15 cottimo

Per gli affidamenti di contratti aventi valore inferiore alle soglie di cui ai punti I.1.B. e II.1.B. del precedente art. 5 del presente *Regolamento*, Venezia Terminal Passeggeri spa effettuerà un cottimo mediante invito a presentare offerta di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati tramite il proprio *Albo dei Fornitori* ovvero mediante apposita indagine di mercato. Nella scelta dei soggetti da invitare alle singole procedure, Venezia Terminal Passeggeri spa il rispetto, ove possibile, del principio di rotazione.

Le richieste di offerta saranno inviate via fax, PEC o raccomandata e conterranno tutte le indicazioni necessarie per la formulazione delle offerte, nonché il termine ultimo per la loro presentazione che non potrà essere inferiore a 5 giorni.

Gli operatori economici dovranno presentare:

- offerta economica ed eventualmente un'offerta tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione prescelto;
- per i soli operatori economici che siano individuati mediante indagine di mercato e non siano già iscritti nell'Albo dei fornitori di Venezia Terminal Passeggeri spa, dichiarazioni sostitutive, ex Dpr 445/2000, afferenti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 5 del presente *Regolamento*. Rimane facoltà di Venezia Terminal Passeggeri spa, prevedere che i concorrenti debbano essere in possesso di eventuali ulteriori requisiti tecnici e/o economici.

E' facoltà di Venezia Terminal Passeggeri spa richiedere ai concorrenti la presentazione di apposita cauzione provvisoria e/o definitiva. In tal caso, si applicano gli artt. 75 e 113 del DLgs 163/2006.

Venezia Terminal Passeggeri spa potrà scegliere se aggiudicare il cottimo mediante il criterio del prezzo più basso ovvero il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione all'oggetto e alla tipologia dell'appalto da affidare.

Nei cottimi da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa Venezia Terminal Passeggeri spa dovrà indicare gli elementi di valutazione, il loro peso e le metodologie di calcolo che verranno applicate nella valutazione delle offerte.

Nelle gare informali da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, la commissione di gara sarà composta da un dipendente di Venezia Terminal Passeggeri spa all'uopo nominato; nelle gare informali da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara sarà composta da tre dipendenti di Venezia Terminal Passeggeri spa all'uopo nominati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del DLgs 163/2006, ovvero da commissari esterni selezionati secondo le modalità di cui all'art. 84 del DLgs 163/2006 e all'art. 120 del Dpr 207/2010, in caso di accerta carenza nell'organico di Venezia Terminal Passeggeri spa di adeguate professionalità.

Prima della stipula del contratto, Venezia Terminal Passeggeri spa si riserva di procedere alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta di offerta e dichiarati in sede di offerta medesima. All'esito positivo delle verifiche si procede alla stipula del contratto o all'emissione dell'ordine a seconda dei casi.

I risultati delle gare informali di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito www.vtp.it., secondo le modalità previste dalle procedure interne di Venezia Terminal Passeggeri spa.

Rimane, in ogni caso ferma, la facoltà per Venezia Terminal Passeggeri spa di applicare, anche ai contratti oggetto del presente articolo, procedure aperte, ristrette, negoziate previa o senza pubblicazione di un bando, con le forme di pubblicità semplificate indicate nel presente *Regolamento*, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare.

IV. Affidamenti sottosoglia.

art. 16 procedure di aggiudicazione

Per l'affidamento di tutti i contratti aventi valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 215 del DLgs 163/2006, che non rientrino nell'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai lavori in economia di cui alla precedente parte III del presente *Regolamento*, Venezia Terminal Passeggeri spa espletterà, di norma, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con le modalità indicate nei successivi articoli.

Rimane, in ogni caso ferma, la facoltà per Venezia Terminal Passeggeri spa di applicare, anche ai contratti oggetto della presente parte IV, procedure aperte o ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando, con le forme di pubblicità semplificate di cui ai successivi articoli, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare.

art. 17 termini di gara e documentazione

Nel fissare i termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte occorre tener conto della complessità delle attività oggetto di affidamento e del tempo necessario per predisporre le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate, aventi ad oggetto appalti di lavori di importo pari o superiore a 1.500.000 Euro ovvero appalti di servizi e forniture pari o superiori a 200.000 Euro, il bando deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (Guri) – serie speciale, relativa ai contratti pubblici e sul sito di Venezia Terminal Passeggeri e, non oltre 2 giorni dopo, sul sito informatico dell'Osservatorio regionale con gli estremi di pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il bando è altresì pubblicato, non oltre 5 giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Guri, per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.

Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate, aventi ad oggetto appalti di lavori di importo inferiori a 1.500.000 Euro ovvero appalti di servizi e forniture inferiori a 200.000 Euro, il bando è pubblicato solo sul sito di Venezia Terminal Passeggeri.

Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 26 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dell'avviso.

Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con previa pubblicazione di un bando il termine per la ricezione della domanda di partecipazione non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dell'avviso;

Nelle procedure ristrette il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di invio della lettera di invito.

Nelle procedure negoziate con o senza previa pubblicazione di un bando il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 10 giorni dall'invito a presentare offerta.

Nei casi di urgenza i termini possono essere ridotti in funzione dell'urgenza stessa.

La documentazione di gara indica in maniera chiara ed esaustiva tutte le informazioni necessarie ai concorrenti per la formulazione dell'offerta.

La documentazione di natura tecnica può essere visionata dai concorrenti presso gli uffici di Venezia Terminal Passeggeri spa ovvero, in taluni casi, acquisita con le diverse modalità espressamente indicate nella documentazione di gara.

art. 18 requisiti di partecipazione

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 10 del presente *Regolamento* in merito ai soggetti ammessi alle procedure di gara e ai requisiti di ordine generale, Venezia Terminal Passeggeri spa potrà decidere di richiedere che tutti i concorrenti siano in possesso di specifici requisiti di capacità tecnico-professionale e/o economico-finanziaria.

E' facoltà di Venezia Terminal Passeggeri spa richiedere ai concorrenti di prestare apposite garanzie e/o coperture assicurative. In tal caso si applicano gli articoli 75 (cauzione provvisoria), 113 (cauzione definitiva), 111 (garanzie dei progettisti) e/o 129 (garanzie e assicurazioni per i lavori pubblici) del Dlgs 163/2006.

art. 19 criteri di aggiudicazione – operazioni di gara

La migliore offerta, nelle procedure di affidamento di cui al presente *Regolamento*, è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli artt. 81, 82 e 83 del Dlgs 163/2006 secondo le esigenze all'uopo indicate da Venezia Terminal Passeggeri spa.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le operazioni di gara potranno essere espletate da un seggio di gara composto da un dipendente della società. Venezia Terminal Passeggeri si riserva, a suo insindacabile giudizio, di nominare una commissione di gara composta da tre membri.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando o l'invito stabiliscono i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In tal caso, le operazioni di gara e la valutazione dell'offerta verranno espletate da apposita Commissione esaminatrice composta, salvo diverse esigenze, da tre componenti aventi specifiche competenze tecniche, giuridiche o amministrative individuati tra i dipendenti della società. I componenti della Commissione giudicatrice possono essere individuati anche al di fuori della società con le modalità di cui all'art. 84 del Dlgs 163/2006 e all'art. 120 del Dpr 207/2010 e devono possedere comprovate competenze specifiche nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Venezia Terminal Passeggeri spa si riserva di procedere alla verifica di congruità delle offerte indiziate di anomalia ai sensi degli artt. 87 e 88 del Dlgs 163/2006.

L'aggiudicazione diviene efficace solo a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti ed autodichiarati in sede di procedura di affidamento dal concorrente risultato aggiudicatario.

Ai concorrenti verranno trasmesse le comunicazioni di cui all'articolo 79 del Dlgs 163/2006.

Si applicano i termini dilatori di cui all'articolo 11 commi 10, 10bis e 10ter del DLgs 163/2006 e, pertanto, il contratto non potrà, in ogni caso, essere stipulato prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva ai concorrenti.

Venezia Terminal Passeggeri spa, in caso d'urgenza, può procedere alla consegna delle attività in pendenza delle verifiche dei requisiti e nelle more della stipula del contratto.

art. 20 avviso sui risultati degli affidamenti non preceduti da pubblicazione di un bando

E' dato avviso sui risultati di tutte le procedure di cui alla presente Parte IV mediante apposita pubblicazione sul sito www.vtp.it, secondo le modalità previste dalle procedure interne di Venezia Terminal Passeggeri spa.

V. Disposizioni finali.

art. 21 tutela della privacy

Ai sensi del Dlgs 196/2003, Venezia Terminal Passeggeri spa tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto; i soggetti interessati hanno comunque la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'articolo 13 del suddetto decreto legislativo.

Il titolare dei dati è Venezia Terminal Passeggeri spa, nella persona del legale rappresentante pro tempore.

art. 22 foro competente e accesso agli atti

Avverso gli atti relativi alle procedure espletate in ottemperanza al presente regolarmente, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, nei termini e con le modalità di cui al DLgs 104/2010.

Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente il Foro di Venezia.

Trovano applicazione la legge 241/1990 e l'articolo 13 del Dlgs 163/2006 per l'accesso agli atti.

art. 23 disposizioni finali

Il presente *Regolamento* entra in vigore dopo l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione di Venezia Terminal Passeggeri spa e cinque giorni dopo la sua pubblicazione sul sito www.vtp.it.

Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro tempore in vigore.

Le rubriche che contraddistinguono i singoli articoli hanno valore meramente indicativo e non possono essere utilizzate ad alcun fine, ancorché interpretativo.